

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

I ricorrenti sono titolari del buono fruttifero postale n. XX0.896 del valore di £ 1.000.000, appartenente alla serie Q/P ed avente scadenza trentennale.

Il predetto titolo veniva emesso l'11/5/1987 sul modulo della serie P sul quale, ai sensi del D.M. del 13/6/1986, veniva apposta la dicitura serie Q/P. Al momento della sottoscrizione erano applicati i timbri contenenti i tassi di interesse fino al 20° anno.

In sede di riscossione, l'intermediario riconosceva al ricorrente una somma calcolata sulla base dei rendimenti della serie Q anche con riferimento agli interessi maturati dal 21° al 30° anno.

I ricorrenti, dunque, contestano il calcolo degli interessi dal 21° al 30° anno, chiedendo che questi vengano liquidati secondi i rendimenti stampigliati sul titolo.

Per i motivi esposti, dunque, ricorrono all'ABF a mezzo rappresentante volontario e concludono chiedendo di dichiarare il loro diritto al rimborso degli interessi dal 21° al 30° anno per "ulteriori lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturati fino al 31 dicembre del 30° anno solar successivo a quello della emissione"; oltre le spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, afferma che il BFP oggetto di contestazione appartiene alla serie Q istituita con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla G.U. 28/06/1986 m.148).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Deduce la convenuta che il titolo, come previsto dall'art.5 del D.M. 13/06/1986, veniva emesso sul modulo cartaceo della serie precedente (P) debitamente corretto mediante l'apposizione della dicitura "serie Q/P" e della tabella con i nuovi tassi di interesse. "Il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante". Era previsto un interesse composto per i primi 20 anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e, per gli ultimi 9 anni, un interesse semplice calcolato sulla base del tasso massimo raggiunto al 20° anno.

L'intermediario, pertanto, eccepisce di aver correttamente rimborsato il BFP in esame atteso che, in applicazione del D.M. del 1986, non doveva essere indicato anche l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (nel caso specifico pari al 12%, come indicato nel timbro).

Sostiene di aver correttamente adempiuto i doveri di trasparenza poiché le condizioni del titolo erano state rese note mediante pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale. Peraltro, qualora ciò nonostante i titolari del buono avessero avuto dubbi in merito ai rendimenti, avrebbero dovuto diligentemente chiedere chiarimenti al momento della sottoscrizione.

Inoltre, il convenuto rappresenta che, secondo un consolidato orientamento, i BFP sono meri titoli di legittimazione idonei ad identificare il creditore ed in quanto tali non incorporano alcun diritto cartolare "con conseguente assenza di rilievo della letteralità rispetto ai titoli di credito".

Conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche evidenzia che l'intermediario non ha risposto al reclamo né ha giustificato tale omissione; sostiene che il legittimo affidamento sulla validità dei tassi riportati sul titolo vada tutelato; richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui "se si può ammettere che le condizioni di contratto vengano modificate in senso peggiorativo mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali OMISSIS si obbliga possano essere, invece, sin da principio diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione e prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati" (ex multis Cass. S.U. n. 13979/2007).

## DIRITTO

La questione concerne la liquidazione degli interessi, maturati tra il 21° ed il 30° anno, di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso nel mese di maggio 1987. Il buono in esame è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13/06/1986.

Sul fronte del titolo risulta apposto il timbro della serie "Q/P".

Sul retro del BFP n. XX0.896 risulta la stampigliatura indicante i relativi tassi di rendimento, ma non sembrano emergere variazioni in riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro Bancario Finanziario, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, devono invece prevalere le determinazioni normative.



L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta tuttavia all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, ove il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Questa interpretazione appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi ABF che hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituisce solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno.

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, sembra maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Ed ancora cfr. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018:

«Non è contestato che la parte ricorrente è titolare di n. 3 buoni fruttiferi postali, serie “Q/P”, tutti emessi l'08/07/1986, prodotti in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano inoltre sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie “Q/P”: in particolare si tratta di tre buoni che, in origine, recavano la precedente stampigliatura della serie “P”, alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie “Q/P”, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 [...]

Per contro, per il periodo successivo, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo, e cioè, nel caso di specie, secondo quanto previsto dalla frase apposta in calce alla tabella stampata sul retro, la quale, in maniera identica per i tre buoni oggetto di ricorso, così recita: “(...) più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. La domanda di parte ricorrente appare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi nel senso appena indicato».

Più di recente, a conferma, si veda Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019: "Va pertanto confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno".

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente a somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO